



# Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott. B. Quatzen Presidente

Dott./ssa G. Pascale Giudice rel.

Dott./ssa E. Tosi Giudice

Premesso

- che con decreto in data 27.2.13 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Esse Emme s.r.l. termine sino al 30.4.13 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che nel termine concesso la società istante non ha presentato i suddetti documenti e ha chiesto una ulteriore proroga di giorni 60 per provvedere al deposito, affermando la necessità di disporre della proroga per ultimare la circolarizzazione dei crediti e le trattative con un potenziale acquirente, ai fini della formulazione di un'offerta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale;

ritenuto che le ragioni della proroga appaiono accoglibili e tenuto conto dell'importo oggetto del credito della società istante per il fallimento (circa euro 40.000,00), della mancanza di iscrizioni a ruolo da parte dell'Inps e della sussistenza di un debito di soli euro 246,74 nei confronti di Equitalia;

P.Q.M.

Assegna a Esse Emme s.r.l. un ulteriore termine di gg. 60 della comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi del ricorso;

di una memoria illustrativa.

#### Dispone

che il presente decreto sia comunicato al ricorrente e al creditore istante per il fallimento;

#### Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;

Dispone

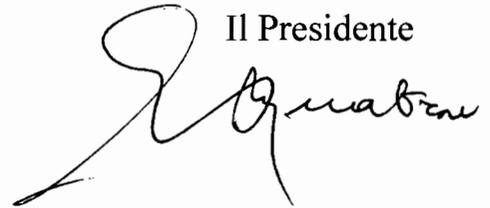
che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it) e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 29/4/2013

Il Presidente



TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria

7 MAG. 2013

IL CANCELLIERE

